

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 15.5.2000 e successive modificazioni)

(Reso esecutivo in data 22.6.2000)

SOMMARIO

TITOLO I – Norme Generali

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | Pag. 4 |
| Art. 2 - Scopi del regolamento | “ 4 |
| Art. 3 - Ambito di applicazione | “ 4 |
| Art. 4 - Vigilanza | “ 4 |

TITOLO II – Norme relative agli esercizi del commercio al dettaglio

Capo I - Esercizi di vicinato

| | |
|------------------------------|--------|
| Art. 5 - Comunicazione | Pag. 5 |
|------------------------------|--------|

Capo II - Medie strutture di vendita

| | |
|-------------------------------|--------|
| Art. 6 - Autorizzazione | Pag. 5 |
|-------------------------------|--------|

Capo III - Grandi strutture di vendita

| | |
|-------------------------------|--------|
| Art. 7 - Autorizzazione | Pag. 6 |
|-------------------------------|--------|

Capo IV - Disposizioni comuni

| | |
|--|--------|
| Art. 8 - Subingresso | Pag. 8 |
| Art. 9 - Pubblicità dei prezzi | “ 8 |
| Art.10 - Pesatura delle merci | “ 8 |
| Art.11 - Esposizione di merci all'esterno degli esercizi | “ 8 |

Capo V - Indirizzi per la determinazione degli orari di vendita

| | |
|--|--------|
| Art.12 - Orario di apertura e di chiusura | Pag. 9 |
| Art.13 - Chiusura domenicale e festiva | “ 9 |
| Art.14 - Chiusura infrasettimanale | “ 9 |
| Art.15 - Disposizioni per particolari attività | “ 10 |

Capo VI - Vendite straordinarie

| | |
|---|---------|
| Art.16 - Vendite di liquidazione | Pag. 10 |
| Art.17 - Vendite di fine stagione | “ 11 |
| Art.18 - Vendite promozionali | “ 11 |
| Art.19 - Disposizioni comuni | “ 11 |

Capo VII - Commercio su aree pubbliche

| | |
|--|---------|
| Art.20 - Esercizio del commercio su aree pubbliche | Pag. 11 |
|--|---------|

TITOLO III - Norme relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: indirizzi per la determinazione degli orari.

| | |
|--|---------|
| Art.21 - Orario di apertura e di chiusura | Pag. 12 |
| Art.22 - Disposizioni per determinate attività | “ 12 |
| Art.23 - Chiusura settimanale | “ 13 |

TITOLO IV - Norme sulla nettezza ed il decoro degli abitati

| | |
|--|---------|
| Art.24 - Disposizioni di carattere generale | Pag. 14 |
| Art.25 - Smaltimento dei rifiuti | “ 14 |
| Art.26 - Aree pubbliche utilizzate per carico e scarico e da cantieri | “ 14 |
| Art.27 - Obblighi dei concessionari di occupaz. di aree pubbliche | “ 14 |
| Art.28 - Pulizia di portici, cortili e scale | “ 14 |
| Art.29 - Trasporto di materiali | “ 15 |
| Art.30 - Depositi in proprietà privata | “ 15 |

| | |
|--|------|
| Art.31 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni | “ 15 |
| Art.32 - Spolveramento di panni e tappeti | “ 15 |
| Art.33 - Conservazione degli edifici | “ 15 |
| Art.34 - Ornamento esterno dei fabbricati | “ 15 |
| Art.35 - Cartelli ed iscrizioni, targhe o lapidi commemorative | “ 16 |
| Art.36 - Viali e giardini pubblici | “ 16 |
| Art.37 - Vasche e fontane | “ 16 |
| Art.38 - Divieti diversi | “ 16 |

TITOLO V - Norme per la tutela della quiete pubblica

| | |
|--|---------|
| Art.39 - Inquinamento acustico | Pag. 18 |
| Art.40 - Esercizio di mestieri, arti e industrie | “ 18 |
| Art.41 - Impianto di macchinari | “ 18 |
| Art.42 - Produzione di odori, fumi, gas, vapori | “ 18 |
| Art.43 - Funzionamento di apparecchiature | “ 18 |
| Art.44 - Rumori nei locali pubblici e privati | “ 19 |
| Art.45 - Uso di strumenti sonori | “ 19 |
| Art.46 - Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie | “ 19 |
| Art.47 - Sale da ballo, cinema, altri ritrovi ed esercizi pubblici | “ 19 |
| Art.48 - Negozi per vendita di apparecchi radio, televisori, ecc. | “ 19 |
| Art.49 - Detenzione di cani od altri animali domestici | “ 19 |

TITOLO VI - Norme per la sicurezza degli abitati

| | |
|---|---------|
| Art.50 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili | Pag. 21 |
| Art.51 - Accatastamento di legno, ecc. nei cortili e scantinati | “ 21 |
| Art.52 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artif. | “ 21 |
| Art.53 - Trasporto di oggetti incomodi e pericolosi | “ 21 |
| Art.54 - Manutenzione di parti degli edifici | “ 21 |
| Art.55 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione | “ 21 |

TITOLO VII - Norme finali e sanzioni

| | |
|--|---------|
| Art.56 - Sanzioni | Pag. 22 |
| Art.57 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio | “ 22 |
| Art.58 - Sospensione licenze, autorizzazioni o concessioni | “ 23 |
| Art.59 - Norme abrogate | “ 23 |
| Art.60 - Rinvio ad altre norme | “ 23 |
| Art.61 - Entrata in vigore | “ 23 |
| Art.62 - Pubblicità | “ 23 |

TITOLO I

Norme Generali

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono dettate norme relative:
 - a) agli esercizi del commercio al dettaglio;
 - b) agli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) alla nettezza e al decoro dei centri abitati;
 - d) alla tutela della quiete pubblica;
 - e) alla sicurezza degli abitati.

Art. 2 Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia col pubblico interesse, contribuendo alla sicurezza dei cittadini stessi e sovrintendendo al buon andamento della vita cittadina.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4 Vigilanza

1. Il servizio di vigilanza è svolto dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione scritta dei cittadini interessati, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, nei negozi, nei pubblici esercizi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, negli stabili, negli atri, nelle scale ,ecc. ed in genere ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

TITOLO II

Norme relative agli esercizi del commercio al dettaglio

Capo I

Esercizi di vicinato

Art. 5

Comunicazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di mq.150 sono soggetti a previa comunicazione al comune secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, utilizzando l'apposita modulistica.

Capo II

Medie strutture di vendita

Art. 6

Autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio con superficie di vendita superiore a mq.150 e fino al limite di mq.1.500, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune secondo quanto previsto dall'art.8 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, utilizzando l'apposita modulistica.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, è verificato il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del C.R. 25.5.1999, n.137 e successive modificazioni.
3. Fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del C.R. 25.5.1999, n.137 e successive modificazioni, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art.24 della legge 11.6.1971, n.426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. A seguito dell'operatività dei programmi di cui agli artt.7 e 8 del Regolamento Regionale n.4 del 26.7.1999, le disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano esclusivamente agli esercizi localizzati nelle aree interessate dai suddetti programmi.
5. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
6. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art.8, comma 2 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114 e ad essa deve essere allegata:
 - planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici, con le relative altezze interne. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che s' intende realizzare;
 - planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;

- relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
- 7. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati sono verificate dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne è data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro trenta giorni, Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i limiti stabiliti comporta la decadenza della domanda.
- 8. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare, provvede al completamento dell'istruttoria.
- 9. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.
- 10. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, senza che venga comunicato alcun provvedimento di diniego, la stessa è da ritenersi accolta.
- 11. In aggiunta a quelle previste dall'art.10, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree interessate dai programmi di cui agli artt. 7 e 8 del citato Regolamento, il comune tiene conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:
 - quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto del recupero;
 - numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
 - numero di occupati;
 - impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale;
 - impegno al rispetto degli sindacali territoriali eventualmente siglati.All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui sopra è data priorità ai sensi dell'art.4, comma 6, della legge regionale 18.5.1998, n.25.

Capo III

Grandi strutture di vendita

Art. 7

Autorizzazione

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, di esercizi con superficie di vendita compresa tra mq.1.500 e mq.5.000, di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, utilizzando l'apposita modulistica.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:
 - a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del C.R. 25.5.1999, n.137 e successive modificazioni;
 - b) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile di cui al comma 1, calcolata sulla base dell'indice di equilibrio commerciale definito secondo le procedure di cui all'allegato C al Regolamento Regionale n.4 del 26.7.1999.
3. Nel caso di trasferimento ed ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, di cui al comma 2, lett. b), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.
4. Nel caso l'area dove è proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.
5. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'art.24 della legge 11.6.1971, n.426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e pertanto si prescinde dalla verifica di cui al comma 2, lett.b) se non per la quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate. Tale condizione comporta il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.

6. In aggiunta a quelli stabiliti dall'art.10, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all'interno dello stesso bacino omogeneo di utenza, costituiscono criteri di priorità, nell'ordine:
- il numero degli occupati riassorbiti, intesi come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, residenti e occupati nei comuni del sistema territoriale locale di riferimento, nonché i titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso sistema territoriale) e/o loro coadiuvanti;
 - il numero totale di occupati;
 - il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;
 - la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto del recupero;
 - il numero dei posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
 - impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
- All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui sopra è data priorità ai sensi dell'art.4 della legge regionale 18.5.1998, n.25.
7. Nel periodo di operatività dei programmi comunali di cui all'art.9, comma 2, del Regolamento Regionale n.4 del 26.7.1999, non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle aree oggetto dei piani stessi e in aree situate a meno di tre chilometri in linea d'aria da queste, ancorchè localizzate in altro comune.
8. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di un centro commerciale la domanda può essere presentata da un unico promotore.
9. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art.9, comma 2 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114 e ad essa deve essere allegata:
- planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che s'intende realizzare;
 - planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
 - relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali.
10. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i limiti stabiliti comporta la decadenza della domanda.
11. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare, provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale. Entro lo stesso termine il comune indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data d'indizione. Salve particolari esigenze, la conferenza di servizi viene convocata dal comune presso la sede della Regione Toscana.
12. Alla conferenza partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
13. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione e contenente anche una scheda istruttoria sintetica, ai fini di una valutazione sommaria e preventiva da parte delle amministrazioni convocate.
14. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di cui all'art.9, comma 4, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.
15. Le domande s'intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
16. Della riunione della conferenza viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, che deve essere menzionato nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.
17. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'eccezione di cui al comma 15; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.
18. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la legge regionale 3.9.1996, n.76 "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi", in quanto compatibile.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 8

Subingresso

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al comune.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art.5 del D.Lgs. 31.3.1998, n.114 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art.7, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998, n.114.

Art. 9

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, espresso in lire e in euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi l'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 10

Pesatura delle merci

1. Per la pesatura delle merci si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 5.8.1981, n.441 e successive modificazioni, sulla vendita a peso netto delle merci, e alle relative norme di esecuzione approvate con D.M. 21.12.1984, nonché alle norme igienico-sanitarie previste in materia.

Art.11

Esposizione di merci all'esterno degli esercizi

1. E' vietato esporre merci del settore alimentare all'esterno degli esercizi di cui al presente Titolo.
2. Le merci del settore non alimentare potranno essere esposte al di fuori dei suddetti esercizi, soltanto dopo aver richiesto, per iscritto, ed aver ottenuto, oltre alla concessione del suolo pubblico, specifica autorizzazione comunale. Nella richiesta di autorizzazione l'interessato, tra l'altro, dovrà elencare le merci che intende esporre, le loro caratteristiche d'ingombro, il periodo di esposizione, gli accorgimenti tesi ad evitare pericoli od ostacoli per il transito pedonale e veicolare o impatti che nuocciano all'estetica e al decoro dell'abitato e dell'ambiente.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del competente servizio, tenuto conto della valutazione degli elementi sopra indicati, con riferimento alla specificità del luogo; essa deve prevedere l'utilizzo di suolo pubblico antistante l'esercizio (escluso l'ingresso) avente dimensioni massime di ml.3,00 di lunghezza e ml. 0,50 di profondità, (dall'esercizio verso il centro della via).

4. L'autorizzazione potrà essere negata quando l'esposizione possa costituire pericoli od ostacoli per il transito, ovvero nuoccia all'estetica e al decoro dell'abitato e dell'ambiente.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in giorni trenta dalla data di ricevimento della domanda.
6. Gli attuali concessionari di suolo pubblico per l'esposizione di merci cui al presente articolo, al fine di regolarizzare la loro posizione, dovranno provvedere a richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2.

Capo V

Indirizzi per la determinazione degli orari di vendita

Art. 12

Orario di apertura e di chiusura

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio di cui al presente Titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello, od altro mezzo idoneo all'informazione, ben visibile.

Art. 13

Chiusura domenicale e festiva

1. Nei giorni di domenica e festivi è obbligatoria la chiusura, per l'intera giornata, degli esercizi di cui al presente Titolo.
2. Nel caso di festività consecutive, limitatamente al settore alimentare, è consentita l'apertura antimeridiana nel primo giorno festivo (nel caso di due festività consecutive), o nei primi due giorni festivi (nel caso di tre festività consecutive).
3. E' comunque autorizzata l'apertura domenicale e festiva:
 - a) per tutto il mese di dicembre;
 - b) in occasione delle seguenti ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno:
 - la 1^a domenica di gennaio;
 - il 6 gennaio;
 - la 2^a domenica di febbraio;
 - la domenica precedente la Pasqua;
 - la domenica di Pasqua;
 - la 1^a e la 3^a domenica di ottobre;
 - la giornata dei Santi.
4. Per tutto il periodo relativo al riconoscimento, da parte della regione, del territorio comunale quale comune ad economia prevalentemente turistica, è comunque sospeso l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
5. Le giornate domenicali e festive indicate al punto 3, lett.b) ricadenti all'interno del periodo di cui al comma 4 verranno sostituite con altre.
6. La chiusura per ferie degli esercizi relativi ai generi di prima necessità dovrà essere concordata tra Comune e categorie interessate.

Art. 14

Chiusura infrasettimanale

1. Tutti gli esercizi dovranno osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, liberamente scelta dal titolare.
2. Tale obbligo è sospeso:
 - quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva;
 - nel mese di dicembre;
 - nelle due settimane che precedono la Pasqua;

- in occasione di ricorrenze e manifestazioni tradizionali a carattere locale.
- 3. Tale obbligo è comunque sospeso per tutto il periodo relativo al riconoscimento, da parte della regione, del territorio comunale quale comune ad economia prevalentemente turistica.

Art. 15

Disposizioni per particolari attività

1. Le disposizioni sugli orari di vendita non si applicano agli esercizi relativi alle *esclusive* seguenti tipologie di attività:
 - rivendite di generi di monopolio;
 - esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, e ai complessi turistici e alberghieri;
 - esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade;
 - rivendite di giornali;
 - gelaterie e gastronomie;
 - rosticcerie e pasticcerie;
 - esercizi *specializzati* nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, sale cinematografiche.
2. I suddetti esercizi non possono comunque rimanere aperti oltre le ore 24,00.
3. Agli esercizi di vendita al dettaglio comprendenti al loro interno anche attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applica la regolamentazione degli orari prevista per l'attività dichiarata preminente.

Capo VI

Vendite straordinarie

Art. 16

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita seguito di:
 - a) cessazione dell'attività commerciale;
 - b) cessione dell'azienda;
 - c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
 - d) trasformazione o rinnovo dei locali;e devono essere comunicate al comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a dieci settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione col sistema del pubblico incanto.
4. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
5. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di dati ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione dell'azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili, ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80% degli arredi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

Art. 17
Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre e devono essere comunicate al comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.

Art. 18
Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli all'acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.

Art. 19
Disposizioni comuni

1. In tutte le vendite di cui al presente Capo è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Capo VII

Commercio su aree pubbliche

Art. 20
Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio di questo comune è disciplinato dall'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.91 del 22.10.1999 e successive modificazioni.
2. Oltre a quanto previsto al Titolo 6 del suddetto regolamento, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, su tutto il territorio comunale, fuori degli spazi pubblici destinati a parcheggio e all'interno delle aree a vincolo cimiteriale.

TITOLO III

Norme relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: indirizzi per la determinazione degli orari

Art. 21

Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari, minimo e massimo, di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono così determinati:

| TIPOLOGIA DI ESERCIZIO | ORARIO MINIMO N° ORE GIORNALIERE | ORARIO MASSIMO N° ORE GIORNALIERE |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A (Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) | 6 | 19 |
| B (Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) | 8 | 19 |
| C (Esercizi di cui alla precedenti lett. A e B in cui la somministraz. è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale di gioco, locali notturni ed esercizi similari) | 6 | 12 |

2. Detti orari devono essere compresi tra le ore 6,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.
3. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito.
4. E' altresì consentito di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
5. L'esercente è tenuto a comunicare al comune, e a rendere noto al pubblico, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello od altro mezzo idoneo di informazione, ben visibile.

Art. 22

Disposizioni per determinate attività

1. I limiti di orario della tipologia C in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago sono quelli fissati dalla normativa nazionale e regionale.
2. Qualora negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia richiesta autorizzazione per effettuare saltuariamente e/o periodicamente anche attività di trattenimento e svago, quest'ultima potrà essere assentita con orario non necessariamente coincidente con quello dell'attività principale di somministrazione.
3. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata anche sul suolo pubblico o comunque su aree all'aperto, potrà essere imposto un orario differenziato rispetto a quello previsto per l'attività che viene svolta all'interno dell'esercizio.
4. Le rosticcerie, friggitorie, gli esercizi che provvedono alla vendita di pizza al taglio, le pasticcerie e gli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolci e gelati, comprese le attività artigianali anche se non munite di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono seguire l'orario stabilito per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fermo restando che l'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 24,00.

5. Per gli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi ricettivi, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande fuori degli orari di cui in precedenza, limitatamente agli ospiti alloggiati.
6. Gli esercizi annessi agli impianti stradali di distribuzione carburanti seguono l'orario di apertura e chiusura di tali impianti.
7. Agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprendenti al loro interno anche attività di commercio al dettaglio, si applica la regolamentazione degli orari prevista per l'attività dichiarata preminente.

Art. 23
Chiusura settimanale

1. Gli esercizi della somministrazione al pubblici di alimenti e bevande dovranno osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ciascuna settimana, secondo turni approvati con apposito atto del competente organo, che tengano comunque conto, della necessità di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio.
2. E' facoltativa la giornata di chiusura
 - quando coincida con una festività infrasettimanale;
 - nel mese di dicembre;
 - nelle due settimane che precedono la Pasqua;
 - in occasione di ricorrenze e manifestazioni tradizionali a carattere locale.
3. L'obbligo della chiusura settimanale è comunque sospeso per tutto il periodo relativo al riconoscimento, da parte della regione, del territorio comunale quale comune ad economia prevalentemente turistica.

TITOLO IV

Norme sulla nettezza ed il decoro degli abitati

Art. 24

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 25

Smaltimento dei rifiuti

1. Gli obblighi e i divieti relativi allo smaltimento dei rifiuti sono quelli previsti nell'apposito regolamento comunale..

Art. 26

Aree pubbliche utilizzate per carico e scarico e da cantieri

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere alla pulizia dell'area stessa.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al momento della cessazione dell'attività, a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. In caso di inosservanza, fatte salve le sanzioni previste dal presente e da altri regolamenti comunali o norme, la pulizia sarà effettuata da competente servizio comunale, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente per il costo del servizio prestato.

Art. 27

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali bar, ristoranti, alberghi e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento dall'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi o attività pubbliche, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali ad esempio vendita di pizza al taglio, bibite in lattina e simili, risultino ordinariamente imbrattate da residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. All'orario di chiusura gli esercizi di cui ai commi precedenti devono lasciare perfettamente pulita l'area in dotazione o comunque antistante l'esercizio stesso.
4. Per altre attività con contemplate dal presente articolo vale quanto disposto dal regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 28

Pulizia di portici, cortili e scale

1. I portici, i cortili, le scale, ed ogni altro simile accessorio o pertinenza di edifici ed abitazioni, devono, a cura dei proprietari od inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Gli stessi, fatte salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, devono essere mantenuti sgombri da qualsiasi materiale che ne impedisca il normale uso o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art. 29
Trasporto di materiali

1. Il trasporto di materiali quali rena, calce, terra, detriti, sostanze in polvere, liquide o semiliquide, ed altre sostanze di facile dispersione, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto e dotati di dispositivi atti ad evitare la loro dispersione sia sul suolo pubblico che nell'aria.
2. I trasgressori, oltre al pagamento della sanzione, sono obbligati alla immediata pulitura del suolo interessato dalla dispersione.

Art. 30
Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, nuoccia all'estetica e al decoro dell'abitato e dell'ambiente circostante.

Art. 31
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la via pubblica od in luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, per le abitazioni che dispongono unicamente di finestre, terrazzi o balconi che si affacciano sulla pubblica via.

Art. 32
Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti la pubblica via, panni, tappeti od altri simili oggetti. Nei cortili e negli anditi interni tali operazioni sono consentite dalle ore 9 alle ore 10 del mattino.
2. Le operazioni di cui sopra sono vietate sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
3. Le operazioni consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 33
Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o il deterioramento dei materiali che possano arrecare danni ai passanti e sporcare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento all'ambiente circostante che lo stato degli edifici possa causare.
3. Uguali obblighi incombono al proprietario di insegne poste sugli edifici.
4. Per la tinteggiatura, ripulitura od altro delle facciate esterne degli edifici dovranno essere osservate le norme del vigente regolamento edilizio e le eventuali prescrizioni dettate dal servizio urbanistica.
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni o sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare con ogni mezzo i muri esterni degli edifici pubblici e privati. A tal proposito l'amministrazione comunale disporrà la immediata cancellazione di quanto sopra con spese a carico del trasgressore.
6. I proprietari, inoltre, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dei propri fabbricati e lungo i relativi muri di cinta, che confinino con la pubblica via.

Art. 34
Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento, quali vasi di fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ed altri simili oggetti, posti sulle finestre, terrazze o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'annaffiare i vasi di fiori deve essere evitata la caduta dell'acqua sul pubblico suolo e sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35

Cartelli ed iscrizioni, targhe o lapidi commemorative

1. Il collocamento di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, di monumenti, targhe o lapidi commemorative, ed in genere di ogni altra opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato a concessione o autorizzazione comunale, secondo i vigenti regolamenti comunali e la vigente normativa in materia.

Art. 36

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli o cani senza guinzaglio e museruola;
 - b) recare qualsiasi ostacolo o deviazione ad eventuali corsi di acqua;
 - c) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose e sdraiarsi sulle panchine;
 - d) guastare o insudiciare sedili o panchine, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre e altri simili oggetti, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare oggetti e cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive, salvo eventuale autorizzazione;
 - h) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti presenti.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo a danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del comune.
4. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal presente regolamento e di quelle previste da altre leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 37

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altro materiale. E' vietato valersi dell'acqua di fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle, vasche e fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
2. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane e fontanelle, o attingere acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 38

Divieti diversi

1. Sulle vie pubbliche è vietato:
 - a) gettare versare o far scorrere acqua e materiali che rechino sporcizia, lascino tracce sul suolo o esalino cattivi odori;
 - b) gettare opuscoli, foglietti ed altri simili oggetti;
 - c) spaccare o segare legna, lavare veicoli ed autoveicoli
 - d) riparare veicoli ed autoveicoli e simili, salvo cause di forza maggiore.
2. E' inoltre vietato:
 - e) sdraiarsi nelle vie o piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
 - f) arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili;

- g) dormire sotto i portici, loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.
3. E' infine vietato:
- h) il passaggio di carovane di nomadi o di altri simili carovane all'interno dei centri abitati; la sosta delle carovane di nomadi è consentita nei luoghi individuati dall'amministrazione comunale;
 - i) il soggiorno di auto-caravan o roulotte nei centri abitati, al di fuori delle aree autorizzate;
 - j) il posteggio continuativo, oltre le 48 ore, di auto-caravan, roulotte e carrelli nelle aree pubbliche.

TITOLO V

Norme per la tutela della quiete pubblica

Art. 39

Inquinamento acustico

1. Sono fatte salve in materia le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti.

Art. 40

Esercizio di mestieri, arti e industrie

1. Non è consentita l'attivazione di mestieri, arti e industrie rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita tali mestieri, arti e industrie o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici od altro tipo deve evitare il disturbo alla pubblica e privata quiete, adottando tutti i dispositivi e le precauzioni del caso, ovvero prescritti od imposti dall'Autorità.
3. Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato l'esercizio di mestieri ed attività che siano causa di rumori o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 ed in prossimità di ospedali, scuole od istituti di educazione, pubblici uffici, chiese e simili luoghi.
4. L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni nel caso i rumori ed il disturbo arrechino particolare molestia.
5. Nei casi di riconosciuta impossibilità della coesistenza delle attività di che trattasi con il rispetto dovuto della quiete pubblica, l'amministrazione comunale può ordinare il loro spostamento in altro luogo idoneo.

Art. 41

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, in linea di massima, vietato.
2. L'amministrazione comunale, caso per caso, su specifica domanda, può autorizzare eventuali impianti, dettando le prescrizioni del caso.

Art. 42

Produzione di odori, fumi, gas, vapori

1. Sono vietate la produzione e la emissione in atmosfera di odori, fumi, gas, vapori, nocivi alla salute pubblica o che risultino nauseanti per la comunità.
2. E' vietato l'uso di camini, forni, e simili e relative canne fumarie che producano fumi ed esalazioni fastidiosi per le vicine abitazioni
3. Oltre a quelli previsti dalla vigente normativa in materia, l'amministrazione comunale potrà adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo idonei accorgimenti e, nel caso di inosservanza, disponendo, su parere della competente AZ. U.S.L., la sospensione od, eventualmente, la cessazione dell'attività interessata.

Art. 43

Funzionamento di apparecchiature

1. Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'amministrazione comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti dei veicoli a motore e a coloro che usano apparecchiature quali motoseghe, motocespugliatori e simili, di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private situati nei centri abitati, il

relativo funzionamento, accelerando eccessivamente, provocando rumori, scoppi e rumori simili, atti a disturbare la pubblica quiete.

Art. 44
Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, grida o suoni di qualunque specie che possano arrecare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 45
Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di simili strumenti sonori.
2. In ogni caso l'amministrazione comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori e di amplificazione.
4. Ai venditori autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi che arrechino molestia.

Art. 45-bis
Uso dei "cannoncini spaventapasseri" e dispositivi similari

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, o comunque di dispositivi similari usati per allontanare fauna selvatica ed animali in genere dalle colture.
2. L'impiego dei mezzi di cui sopra è consentito ad una distanza superiore ai 200 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso gli immobili.
3. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

Art. 46
Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie

1. Sono vietati gli schiamazzi e le grida nelle vie e piazze pubbliche.
2. Nell'ambito di iniziative comprese all'interno di feste, sagre e simili potranno essere prescritte, caso per caso, le condizioni atte a far rispettare quanto sopra.

Art. 47
Sale da ballo, cinema, altri ritrovi ed esercizi pubblici

1. Le attività relative alle sale da ballo, ai cinema, ad altri ritrovi ed esercizi pubblici, regolarmente autorizzati dal comune, devono essere svolte in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno. Qualora dette attività fossero gestite utilizzando in tutto od in parte spazi all'aperto, anche in occasione di feste o sagre e simili manifestazioni, esse devono svolgersi nel rispetto della quiete pubblica. Il comune, al momento del rilascio delle previste licenze od autorizzazioni, potrà prescrivere le relative condizioni.
2. Fermo restando la possibilità di concedere deroghe o disporre limitazioni di orario e quanto già disposto dall'art.22, le attività di cui sopra gestite utilizzando in tutto od in parte spazi all'aperto dovranno cessare entro le ore 1,00.

Art. 48
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, stereo, e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, stereo e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare soltanto al loro interno, in modo da non arrecare, comunque, disturbo ai visitatori e alla quiete pubblica.

Art. 49

Detenzione di cani od altri animali domestici

1. E' vietata, nei centri abitati, e comunque nelle vicinanze delle abitazioni, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini ed altro simile luogo, di cani o di altri animali domestici che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altri rumori, la pubblica quiete o che determinino precarie condizioni di carattere igienico-sanitario.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, mentre per gli altri animali domestici detenuti nei locali di cui sopra dovranno essere adottate tutte le precauzioni del caso, onde evitare conseguenze dannose per il vicinato e per la collettività.
3. E' comunque vietato maltrattare e produrre sofferenza, in qualsiasi modo, ai cani e ad altri simili animali domestici.

TITOLO VI

Norme per la sicurezza negli abitati

Art. 50

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato, per la vendita, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza la prescritta autorizzazione.
2. I requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili e la detenzione di combustibili nelle abitazioni o in altri edifici sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Per tutti gli impianti ed attività soggette a controlli di prevenzione incendi dovrà farsi riferimento alla specifica normativa in materia.

Art. 51

Accatastamento di legno o di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili od altro luogo comunque adiacente ai fabbricati, legno e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele del caso, fatte salve le eventuali prescrizioni che il comune, caso per caso, potrà impartire.
2. E' altresì vietato costituire depositi non autorizzati di materiale infiammabile negli scantinati e luoghi simili.

Art. 52

Accensione di fuochi, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'abitato e nelle vicinanze delle abitazioni non possono accendersi fuochi e non possono, senza speciale autorizzazione, essere accesi liquidi o polveri infiammabili, fuochi artificiali e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Art. 53

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri o di altri oggetti incomodi o pericolosi, quali ferri acuminati e simili, deve effettuarsi adottando misure e precauzioni atte ad evitare danni alle persone.

Art. 54

Manutenzione di parti degli edifici

1. Le parti di edificio, quali i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate, le terrazze e simili, devono essere mantenuti in buono stato e ben assicurati in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità a causa della caduta di materiali.

2. L'amministrazione comunale può prescrivere particolari interventi ritenuti necessari per lo scopo. In caso d' inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del contravventore.

Art. 55

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando si debba fare interventi per nuova costruzione o riattamento o demolizione, ecc. di edifici, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni impartite con la concessione edilizia.
2. Nella installazione e nel funzionamento dei cantieri e delle apparecchiature devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII

Norme finali e Sanzioni

Art. 56

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative:

| TITOLO | CAPO | ARTICOLI | RIFERIMENTO SPECIFICHE NORME DI LEGGE | SANZIONE | |
|---------------|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| | | | | MINIMO | MAX |
| | | | | (Euro) | |
| II | I – II – III – IV – V- VI - VII | 5 – 6 – 7- 8- 9 –10 – 11- 12- 13- 14- 15- 16-17- 18- 19- 20 | T.U. Commercio (L.R. 28/2005 e s.m.i.) | Quelle previste dal T.U. Commercio (L.R. 28/2005 e s.m.i.) | |
| III | | 21 - 22 – 23 | T.U. Commercio (L.R. 28/2005 e s.m.i.) | Quelle previste dal T.U. Commercio (L.R. 28/2005 e s.m.i.) | |
| IV | | 26 – 27 - 28 - 29 - 30 - 31 – 32 33 - 34 - 35 - 36 – 37 - 38 | | 25 | 150 |
| V | | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 45 – 45bis - 46 - 47 - 48 - 49 | | 50 | 300 |
| VI | | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 55 | | 100 | 600 |

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni.

Art.57

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.38 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.58

Sospensione licenze, autorizzazioni o concessioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore sarà inflitta la sospensione della licenza, autorizzazione, concessione o simile, rilasciata dal comune, di cui fosse eventualmente in possesso, nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella osservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del titolare;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguente al fatto infrazionale;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è inflitta.

Art. 59

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il regolamento di Polizia Urbana approvato dalla G.P.A. con atto n.64 del 15.1.1930, e successive modificazioni;
 - b) tutti gli altri regolamenti ed ordinanze in contrasto col presente provvedimento.

Art.60

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, in relazione alle materie in esso trattate, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art.61

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Art.62

Pubblicità

1. Il presente regolamento verrà portato a conoscenza della cittadinanza, attraverso opportune iniziative, da attivarsi entro e non oltre 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

* * * * *